



COMUNE DI CASTELLI

(Provincia di Teramo)

Sede Villaggio Artigiano, snc CAP 64044 Tel 0861979142 Fax 0861979225 CF 00179510672

pec: comune.castelli@pec.it

Ordinanza N. 41 del 30/12/2021

OGGETTO: ORDINANZA PER I GIORNI 31/12/2021 – 01 e 02 GENNAIO 2022. DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI AL BANCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI CONSUMO DI CIBO E BEVANDE IN SPAZI PUBBLICI.

IL SINDACO

Visto il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24/12/2021, entrato in vigore il 25/12/2021, con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID -19, lo stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e ss.mm.ii.;

Richiamate le ordinanze del Ministro della Salute recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19;

Richiamate, inoltre, le ordinanze regionali emanate per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID – 19;

Preso atto che l'art. 4 del decreto legge n. 221/2021, ha disposto fino al 31 gennaio 2022 l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in zona bianca;

Considerato che, allo stato, l'indice di diffusione del Coronavirus COVID – 19 è in forte espansione su tutto il territorio nazionale, regionale e territoriale e, in special modo, per la diffusione della variante Omicron che si sta registrando in questo ultimo periodo anche nel Comune di Castelli (TE);

Ravvisato che, al fine di scongiurare l'aggravamento della situazione epidemiologica sul territorio comunale, occorre disporre ulteriori misure che possano impedire l'insorgenza di situazioni di assembramento e/o affollamento di difficile controllo e sorveglianza;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 23/2018;

Vista la legge n. 689/81;

Preso atto dell'esito delle valutazioni effettuate e delle indicazioni emerse nella riunione del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica tenutasi alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto, del Direttore Generale della Asl di Teramo e di tutte le forze dell'Ordine con particolare riferimento all'evoluzione della situazione epidemiologica

ORDINA

A decorrere dalle ore 00:01 del 31 dicembre 2021 e fino alle ore 24:00 del 02 gennaio 2022:

- DIVIETO di somministrazione al banco di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- DIVIETO di consumo di cibo e bevande alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;
- DIVIETO di spettacoli danzanti all'interno delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nei quali sono consentiti esclusivamente gli accompagnamenti musicali;

RACCOMANDA

A chiunque partecipi a pranzi/cene in locali pubblici e/o privati dove potrebbero verificarsi assembramenti e/o non sia possibile garantire la distanza di sicurezza, l'esecuzione di un test antigenico effettuato prima della partecipazione ai momenti conviviali di cui sopra.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito nella Legge n.35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, convertito con Legge n. 35/2020, entro 5 gg. dalla contestazione o notificazione è ammesso il pagamento di una somma pari ad € 280,00 (con riduzione del 30% della somma prevista).

Dal 6° al 60° giorno è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile:

✕ mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

✕ mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Castelli www.comune.castelli.te.it dando più ampia diffusione mediante la consegna a brevi manu ai titolari degli esercizi commerciali.

TRASMETTE

Il presente atto:

- a S.E. il Prefetto di Teramo;
- al Sig. Questore di Teramo;
- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- alla Stazione Carabinieri di Castelli;
- alla Stazione Carabinieri "Parco" di Castelli;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Corpo di Polizia Locale di Castelli.

IL SINDACO
Rinaldo Seca

